

- (5) Nel suo parere complementare «*Strategic roadmap towards 5G for Europe: RSPG second opinion on 5G networks*»<sup>(\*)</sup>, il gruppo RSPG riconosce che la disponibilità della banda 5G primaria, 3 400-3 800 MHz, sarà essenziale per il successo del 5G nell'Unione. Di conseguenza il gruppo esorta gli Stati membri a prendere in considerazione misure adeguate volte a ridurre la frammentazione di tale banda in tempo per autorizzare blocchi di spettro di dimensioni sufficienti entro il 2020.
- (6) Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche impone agli Stati membri di autorizzare l'uso della banda 3 400-3 800 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili di prossima generazione (5G) entro il 31 dicembre 2020. Impone altresì agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie ad agevolare l'introduzione del 5G, compresa la riorganizzazione della banda 3 400-3 800 MHz per consentire la disponibilità di blocchi di spettro di dimensioni sufficienti. Al fine di permettere l'introduzione del 5G è quindi necessaria una rapida modifica delle condizioni tecniche armonizzate.
- (7) Nel dicembre 2016, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) un mandato per l'elaborazione di condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro a sostegno dell'introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nelle bande di frequenze 3 400-3 800 MHz e 24,25-27,5 GHz nell'Unione.
- (8) In risposta a tale mandato, il 9 luglio 2018 la CEPT ha pubblicato una relazione (relazione 67 della CEPT) relativa alle condizioni tecniche per l'armonizzazione dello spettro a sostegno dell'introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nella banda di frequenze 3 400-3 800 MHz. La relazione 67 della CEPT fornisce condizioni tecniche armonizzate sia per i sistemi di antenne non attive (*non-Active Antenna Systems*, non-AAS) sia per i sistemi di antenne attive (*Active Antenna Systems*, AAS), che sono sistemi terrestri senza fili in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili a funzionamento sincronizzato, semisincronizzato e non sincronizzato. La relazione raccomanda inoltre la coesistenza dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e dei servizi nelle bande adiacenti (al di sotto di 3 400 MHz e al di sopra di 3 800 MHz).
- (9) Le conclusioni della relazione 67 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente. Ciò promuoverà l'uso dell'intera banda di frequenze 3 400-3 800 MHz con l'obiettivo di porre l'Unione all'avanguardia nel dispiegamento del 5G. Al momento di applicare la presente decisione di esecuzione gli Stati membri dovrebbero scegliere i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) che preferiscono sulla base di un funzionamento di rete sincronizzato, semisincronizzato o non sincronizzato, e garantire un uso efficiente dello spettro. Gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione le conclusioni della relazione 296 del comitato per le comunicazioni elettroniche relativa alla sincronizzazione.
- (10) Tenendo conto dell'articolo 54 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire una riduzione della frammentazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz al fine di offrire opportunità di accesso ad ampie porzioni di spettro contiguo in linea con l'obiettivo della connettività Gigabit. Ciò significa anche agevolare il trasferimento e/o l'affitto di diritti d'uso esistenti. Ampie porzioni di spettro contiguo, preferibilmente di 80-100 MHz, agevolano il dispiegamento efficace dei servizi a banda larga senza fili 5G, che utilizzano ad esempio sistemi di antenne attive (AAS), ad alto rendimento, elevata affidabilità e bassa latenza, in linea con l'obiettivo strategico della connettività Gigabit. Tale obiettivo è di particolare importanza per la riduzione della frammentazione.
- (11) Il quadro giuridico per l'uso della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz stabilito dalla decisione 2008/411/CE dovrebbe restare invariato in termini di garanzia di protezione continua dei servizi esistenti, diversi dalle reti di comunicazioni elettroniche terrestri, all'interno della banda. In particolare, all'interno della banda, alle stazioni terrene dei servizi satellitari fissi (FSS, spazio-Terra) dovrebbe essere concessa, sulla base di una valutazione caso per caso, una protezione continua mediante un opportuno coordinamento tra tali sistemi e le reti a banda larga senza fili gestite a livello nazionale.
- (12) Il comitato per le comunicazioni elettroniche (*Electronic Communications Committee*, ECC) della CEPT ha pubblicato la relazione 254, che offre agli Stati membri indicazioni in merito alla coesistenza dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, dei servizi fissi e dei servizi satellitari fissi nella banda di frequenze 3 600 - 3 800 MHz. La relazione 296 del comitato fornisce agli operatori e alle amministrazioni ulteriori orientamenti per operare le reti 4G e 5G nello stesso canale o in canali contigui garantendo nel contempo un uso efficiente dello spettro, con l'obiettivo della sincronizzazione della rete.
- (13) Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri per garantire che gli Stati membri attuino i parametri stabiliti dalla presente decisione, evitando così interferenze dannose e migliorando l'efficienza e la non frammentazione nell'uso dello spettro.

(\*) Documento RSPG18-05 final del 30 gennaio 2018, «*Strategic roadmap towards 5G for Europe: second opinion on 5G networks*» (Tabella di marcia strategica verso il 5G per l'Europa: secondo parere sulle reti 5G).

